

IL DIRITTO ALL'ISTRUZIONE VIENE PRIMA DI TUTTO

Il Consiglio di Stato ha dato indicazioni operative per realizzare una scuola che sia inclusiva. Lo studio deve essere tutelato a prescindere dal bilancio, anche per studenti con disabilità

Seppure quella italiana sia forse la normativa più avanzata del mondo in materia di inclusione degli alunni con disabilità, non mancano problemi applicativi. Ne è prova l'intenso contenzioso giudiziario che ha interessato questa materia. Va precisato, però, che la giurisprudenza nel risolvere le controversie via via insorte ha contribuito a chiarire i tratti caratterizzanti del nostro modello di inclusione scolastica e gli strumenti di tutela azionabili. Assai significativa è la recentissima sentenza della Sesta Sezione del Consiglio di Stato n. 2023/2017, che subito è stata definita «un vero trattato sulla normativa relativa all'inclusione scolastica». Questa decisione si pronuncia a tutto tondo sulla vita scolastica degli alunni con disabilità, non solo definendo procedure da seguire e mezzi di tutela da eventualmente attivare, ma anche fornendo chiare istruzioni operative ai dirigenti scolastici.

LA LEGGE. I profili sono molteplici e non è possibile ripercorrerli tutti. Nondimeno, alcune importanti statuizioni vanno ricordate:


a) «L'attività degli insegnanti di sostegno comporta evidenti vantaggi non solo per i disabili, in un quadro costituzionale che impone alle istituzioni di favorire lo sviluppo della personalità, ma anche per le famiglie e per la società nel suo complesso»
b) «La normativa vigente non prevede [...] l'assegnazione ad personam dell'insegnante di sostegno, ovvero non prevede che a ciascun alunno disabile venga assegnato un "proprio" insegnante di sostegno»
c) «l'insegnante di sostegno non è "assegnato" a un particolare alunno: egli è invece presente in classe unitamente all'insegnante titolare della materia, segue in via diretta l'alunno disabile che vi è presente e in generale è chiamato ad adempiere alle "ineliminabili (anche sul piano costituzionale) forme di integrazione e di sostegno" a suo favore (v. in tal senso la sentenza della Corte Costituzionale n. 52 del 2000)»
d) «le posizioni degli alunni disabili devono prevalere sulle esigenze di natura finanziaria».

DOPPIOBINARIO. L'insegnante di sostegno, quindi, non viene attribuito al singolo alunno con disabilità quasi fosse un suo personale precettore, bensì viene assegnato «alla classe», di cui appunto assume la contitolarità. L'insegnante di sostegno ha dunque il delicato compito di supportare l'alunno con



disabilità, i suoi compagni e i suoi docenti curricolari nella non facile (ma doverosa) opera di inclusione, che ha quale presupposto il fatto che tutti gli alunni della classe abbiano gli stessi docenti. Inoltre, alla luce anche della giurisprudenza costituzionale, ormai è chiaro che problemi di bilancio non giustificano la mancata o insufficiente assegnazione delle ore di sostegno. Questa decisione, poi, per quanto attiene al problema del riparto di giurisdizione sulle controversie relative appunto all'assegnazione definitiva delle ore di sostegno, sembra confermare il modello del "doppio binario" di tutela. Come afferma il Consiglio di Stato si tratta di «una questione di notevole rilievo pratico, poiché riguarda l'individuazione del giudice cui si deve rivolgere l'interessato, per ottenere la tutela delle proprie posizioni giuridiche»: non va dimenticato, infatti, che è in gioco la garanzia in concreto del diritto fondamentale all'istruzione delle persone con disabilità.

ORE DI SOSTEGNO. Il Consiglio di Stato afferma che, qualora non vengano assegnate da parte dell'Amministrazione scolastica le ore di sostegno indicate nel Piano Educativo Individualizzato, «sussiste [...] in linea di principio la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo», mentre «sussiste la giurisdizione del giudice civile, quando l'interessato espressamente lamenti innanzi a tale giudice che l'Amministrazione scolastica ab-



bia posto in essere "un comportamento discriminatorio a proprio danno"» e debba pertanto trovare applicazione la legge 1° marzo 2006, n. 67 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni). L'impianto motivazionale della sentenza pare nel suo svolgersi ricercare una linea di continuità/conformità rispetto a quanto già statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione e dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. Le decisioni dei due Supremi Collegi sull'applicazione della legge

n. 67/2006 e sulle fasi precedenti alla redazione del PEI, infatti, vengono espressamente richiamate a fondamento delle argomentazioni in punto di giurisdizione.

COMPLESSITÀ. La Sesta Sezione, peraltro, non manca di sancire anche che «il sistema deve far sì che gli alunni e le loro famiglie non debbano proporre ricorsi giurisdizionali per ottenere ciò che è loro dovuto», considerato poi che solo coloro che propongono ricorso e che dispongono dei mezzi per farlo possono in effetti ottenere l'assegnazione delle ore di sostegno realmente necessarie. In fondo l'intervento chiarificatore ad ampio raggio si è reso necessario perché, come rileva lo stesso Consiglio di Stato, «in materia di determinazione delle ore di sostegno spettanti agli alunni disabili, la normativa scolastica è non soltanto disorganica e complessa di per sé, ma si caratterizza anche per una singolare commistione di procedimenti aventi natura eterogenea». Un intervento razionalizzatore è quindi senz'altro auspicabile. Nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio (Supplemento ordinario n. 23) sono stati pubblicati i decreti legislativi che danno attuazione alla cosiddetta "Buona Scuola" (legge n. 107/2015): solo la prova dei fatti potrà dirci se siamo davvero sulla giusta strada.

Federico Girelli
Docente di Diritto costituzionale
Università Niccolò Cusano
www.siblings.it

LE ATTIVITÀ DEL GRUPPO SIBLINGS

A sostegno di fratelli e sorelle

Il Gruppo Siblings si rivolge a tutti i fratelli e le sorelle di persone con disabilità che vogliano confrontarsi e desiderino condividere le proprie emozioni con persone che possano comprendere esattamente ciò di cui si sta parlando: un legame speciale. Il Gruppo Siblings-onlus, gruppo di sorelle e fratelli di persone con disabilità nato a Roma nel 1997, opera attraverso la promozione di gruppi di auto-mutuo aiuto riservati ai fratelli, la partecipazione a seminari e convegni e la collaborazione con enti e istituzioni che si occupano di disabilità con l'obiettivo di: offrire ai fratelli e alle sorelle delle persone con disabilità la possibilità di esprimersi condividen-



do e confrontando le proprie esperienze personali; promuovere il sostegno alla famiglia attraverso lo scambio di idee e di informazioni che rafforzino le competenze e il ruolo dei familiari; facilitare il dialogo tra gli specialisti per favorire un approccio integrato alla disabilità; sostenere la ricerca scientifica sulle malattie rare e la sua corretta divulgazione. Il Gruppo Siblings è composto e gestito esclusivamente da fratelli e sorelle di persone con disabilità organizzati in comitato promotore e si propone di contribuire allo sviluppo di un maggiore riconoscimento del ruolo dei fratelli nella vita delle persone con disabilità.